

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
^^^

Settore Urbanistica - Edilizia Privata

Prot.8672....

data,18 MAG....2017

Ord. n.44/10....

Oggetto: Accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione, adottato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. – notifica relazione di servizio della Polizia Locale n. 10/2017 - Acquisizione delle opere e dell'area sita in Via Nobel distinta al C.T. foglio 14 mapp. 930/parte di 2250 mq.

Ai proprietari / Committenti

Agostinelli Arduino
Via della Crocetta n. 11
60022 Castelfidardo (AN)

Agostinelli Claudio
Via della Crocetta n. 13
60022 Castelfidardo (AN)

Agostinelli Denis
Via della Crocetta n. 11
60022 Castelfidardo (AN)

Agostinelli Emy
Via della Crocetta n. 11
60022 Castelfidardo (AN)

Agostinelli Tony
Via della Crocetta n. 11
60022 Castelfidardo (AN)

Agostinelli Franco
Via della Crocetta n. 11
60022 Castelfidardo (AN)

Agostinelli Anna Maria
Via degli Angeli n. 8
60027 Osimo (AN)

e p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

Alla Polizia Locale

SEDE



IL RESPONSABILE IV SETTORE

Dott. Ing. Ranieri Bocchini

Premesso che con ordinanza n. 7/D del 24/01/2017 notificata ai Sigg.ri in indirizzo è stato ingiunto di demolire le seguenti opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire e ripristinare lo stato dei luoghi a terreno vegetale:

Abuso 1: realizzazione di piazzale in materiale lapideo di varia pezzatura (stabilizzato) per circa 1200 mq. (violazione art. 3 comma 1 lettera e.7 del DPR 380/2001 e violazione Norme Tecniche del PRG Vigente art. 13);

Abuso 2: deposito di una cisterna (violazione art. 3 comma 1 lettera e.7 del DPR 380/2001 e violazione Norme Tecniche del PRG Vigente art. 13);

Abuso 3: installazione di un container (violazione art. 3 comma 1 lettera e.5 del DPR 380/2001 e violazione Norme Tecniche del PRG Vigente art. 13);

Realizzate in questo Comune in Via Nobel sul terreno di proprietà distinto al Catasto Terreni al foglio 14 mapp. 930, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della stessa, notifica avvenuta in ultimo alla Sig.ra Agostinelli Anna Maria in data 09/02/2017;

Vista la comunicazione in data 02/05/2017 prot. 7363/2017 trasmessa alle SS.VV. in indirizzo con la quale si comunicava che in data 16/05/2017 questo Ente avrebbe eseguito sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alla suddetta ordinanza;

Vista la relazione di servizio n. 10 della Polizia Locale (in allegato) coadiuvata dai tecnici dell'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata e dell'Ufficio Ambiente, redatta in data 16/05/2017 dal quale risulta che non è stato provveduto al totale ripristino dello stato dei luoghi in quanto non è stato rimosso il piazzale in stabilizzato (abuso 1) con vari materiali e rifiuti ancora su di esso depositati;

ACCERTA

la mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine intimato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e ss.mm.ii., allegando alla presente relativa relazione di servizio n. 10 del 16/05/2017 redatta dalla Polizia Locale;

AVVISA

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 3 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tale accertamento effettuato in data 16/05/2017 costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari dell'area di sedime e di quella pertinenziale già individuata nella planimetria allegata alla predetta ordinanza di demolizione pari ad una superficie di 2250 mq. che sarà oggetto di frazionamento da parte di questo Ente;

- che, si procederà alla recinzione dell'area nel versante nord in particolare dell'accesso su Via Nobel al fine di impedire qualsiasi accesso all'area al di fuori del personale di questo Ente;

- che le opere (piazzale in stabilizzato), una volta accertata la mancanza di prevalenti interessi pubblici, previa deliberazione di consiglio comunale, saranno demolite da questo Ente con spese a carico dei nominati in indirizzo al fine di riportare la destinazione dell'area a zona agricola come



prevista dal P.R.G. Vigente: Zona E3) Paesaggio agrario di interesse storico - ambientale (art. 13 delle N.T.A. del PRG).

- che con successivo atto sarà irrogata sanzione amm.va prevista dall'art. 31 comma 4-bis pari ad Euro 20.000,00 come previsto dalla D.G.M. n. 20 del 15/02/2017.

DISPONE

- che il presente atto con allegata la relazione di servizio della Polizia Locale venga notificato ai responsabili.

Si fa presente infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IV SETTORE

Dott. Ing. Ranieri Beechini



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Polizia Locale

Al Comandante Polizia Locale
Al Responsabile IV Settore
Al Responsabile V Settore

OGGETTO: relazione di servizio n. 10 del 16.05.2017.

Via Nobel - verbale di non ottemperanza alle ordinanze 7 e 8 del 24/01/2017.

I sottoscritti Agente BENEDETTELI CLAUDIO e Agente SANTARELLI ROBERTO appartenente al Comando in intestazione ed il Geom. PIZZICOTTI Michele appartenente al IV Settore Urbanistica – Edilizia Privata ed il Geom. Guerrini Renato appartenente al V Settore Ufficio Ambiente del Comune di Castelfidardo, riferiscono quanto segue:

Gli scriventi, si recavano alle ore 09:00 circa presso il luogo di cui sopra, di proprietà dei Sigg.ri Agostinelli distinto al C.T. al foglio 14 mapp. 930/parte di circa 2250 mq. e destinato dal PRG Vigente a zona prevista come zona E3: Paesaggio agrario di interesse storico - ambientale (art. 13 delle N.T.A. del PRG) ove risulta vietato qualsiasi deposito di merci e/o di altra natura al di fuori del materiale agricolo, al fine di verificare l'ottemperanza alle ordinanze n. 7 e n. 8 del 24/01/2017 relative al ripristino dello stato dei luoghi di n. 3 abusi edilizi ed allo smaltimento di rifiuti/materiali depositati sull'area di proprietà.

Si verificava che in assenza di alcuna comunicazione pervenuta a questo Ente (come indicato nelle ordinanze) sono stati rimossi (come da documentazione fotografica agli atti) vario materiale oggetto di ordinanza, tra cui un container ed una cisterna (abuso 3 ed abuso 2), mentre il piazzale in stabilizzato non è stato rimosso (abuso 1), inoltre non sono più presenti 3 fusti in ferro di cui si presumeva la presenza di olio all'interno, un rimorchio, ed altro materiale vario. Risulta invece ancora presente un fusto nero con coperchio giallo che nel primo accertamento effettuato risultava essere pieno di olio mentre ad oggi risulta quasi completamente vuoto, un rimorchio e varie gomme di autocarri, parti di motore raccolti in un sacco nero, un bidone in ferro pieno di rifiuti, un secchio in plastica bianca con nel fondo dell'olio, ecc.

Pertanto le ordinanze n. 7 e 8 risultano non ottemperate in quanto anche se parzialmente rimossi alcuni abusi e materiali, rimangono sia il piazzale in stabilizzato (Abuso 1) che numerosi materiali/rifiuti non rimossi, inoltre i Sigg.ri Agostinelli non hanno comunicato né la ditta esecutrice dei



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Polizia Locale

lavori né trasmesso i documenti comprovanti il corretto smaltimento dei rifiuti come previsto nelle suddette ordinanze.

Pertanto la presente costituisce verbale di accertamento all'inottemperanza dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 7 del 24/01/2017 ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e verbale di accertamento all'inottemperanza dell'ordinanza di smaltimento dei rifiuti n. 8 del 24/01/2017 ai sensi del D.Lgs 156/2006 e ss.mm.ii.

Si rimanda ai Responsabile di Settore la verifica tutti gli atti successivi necessari, in particolare per la verifica dello smaltimento del materiale presente avvenuto senza alcuna comunicazione della Ditta esecutrice dei lavori.

Castelfidardo, 16/05/2017


Agente Benedettelli Claudio


Agente Santarelli Roberto

Visto si conferma


Geom. Michele Pizzicotti


Geom. Renato Guerrini